

Numero
2786

aa

1

Bellinzona
5 giugno 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Quadranti
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione n. 55.24 del 7 maggio 2024 Controlli sulle persone residenti

Signor deputato,

ci riferiamo all'interrogazione citata in oggetto e, prima di entrare nel merito delle singole domande, siamo ad esprimere le seguenti considerazioni di carattere generale.

Preliminarmente, occorre rilevare che il fenomeno correlato alle dimore fittizie è già stato oggetto di numerosi atti parlamentari, ai quali l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) ha preso debitamente posizione (cfr. a titolo di esempio: risposta del 24 settembre 2020 alle interrogazioni del 7 settembre 2020 n. 93.20 "*Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati*", dell'8 settembre 2020 n. 95.20 "*Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?*", dell'8 settembre 2020 n. 96.20 "*Spreco delle forze di polizia ai danni per l'economia ticinese*", presentate dai deputati Fabrizio Sirica, Ivo Durisch e Nicola Schoenenberger, nonché alla risposta del 13 aprile 2022 n. 40.22 "*Caso LGI: perché i controlli funzionano in Italia e in Ticino no?*" presentata dal signor Matteo Pronzini).

Rileviamo inoltre che le verifiche effettuate dall'UM in collaborazione con la Polizia cantonale, sono diversificate in base alla provenienza delle segnalazioni (enti pubblici o terzi privati) oppure in virtù della loro tipologia. Per tale ragione le modalità dei controlli variano a seconda delle fattispecie.

Invece, per quanto attiene alle domande precise poste su casi concreti, si rileva che, come nel frattempo dovrebbe essere finalmente assodato, per questioni di segreto d'ufficio e di protezione dati, non è possibile fornire una risposta precisa ai quesiti. Si risponderà pertanto alle domande esclusivamente nei limiti concessi dall'ordinamento giuridico ed in termini generici.

1. Se l'autorità preposta era a conoscenza o meno di eventuali precedenti penali e/o fallimentari e/o altro del signor Devasini?

Innanzitutto va ricordato che ogni segnalazione che giunge all'UM viene approfondita e valutata in base alle norme internazionali (ALC) oppure nazionali (LStrI) che si applicano alla fattispecie concreta. In questo senso, il quadro giuridico vigente e la giurisprudenza determinano anche le possibilità di intervento concreto da parte dell'Autorità amministrativa.

Secondo la giurisprudenza, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. In questo senso, la nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società¹.

La sola esistenza di condanne penali non legittima, automaticamente, l'UM all'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione, quali il mancato rilascio o rinnovo di un permesso. In altre parole, occorre che il reato commesso sia di una certa gravità e che i fatti delittuosi non siano lontani nel tempo².

In riferimento a eventuali procedimenti penali in corso, è bene rilevare che gli stessi – per sé stanti – non possono ancora pregiudicare il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.

Parimenti, quando giungono segnalazioni relative ad eventuali situazioni debitorie o procedure fallimentari, l'UM effettua le verifiche necessarie. Tuttavia, anche in quest'ambito, occorre rilevare che il Tribunale federale ha osservato che, salvo alcune eccezioni, la libera circolazione delle persone garantita dall'ALC non può essere limitata per motivi attenenti a debiti, e ciò indipendentemente dall'ammontare complessivo di questi ultimi³.

2. Se l'autorità preposta ha effettuato dei controlli per verificare la sua presenza effettiva a Lugano almeno per i giorni minimi previsti per legge.

3. In caso affermativo, quanti controlli, di che tipo e di quale intensità?

4. In caso negativo, per quale ragione? Si pensa di farne?

Come già accennato, per ragioni di segreto d'ufficio e di protezione dei dati l'Esecutivo cantonale non può entrare nel merito di singole fattispecie.

Per quanto attiene ad ulteriori indicazioni in merito alle modalità di controllo e di verifica di questi casi, si rimanda a quanto già ampiamente illustrato nelle risposte all'interrogazione 19 marzo 2018 n. 38.18 "*Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa*

¹ Tenore dell'art. 5 Allegato I ALC e DTF 136 II 5 consid. 4.2.

² A titolo d'esempio: sentenze TRAM inc. n. 52.2020.468 del 28 dicembre 2023; inc. n. 52.2022.367 del 13 dicembre 2023; inc. n. 52.2021.86 del 20 novembre 2023.

³ STF 2C_479/2018 del 15 febbraio 2019 consid. 3.4.

RG n. 2786 del 5 giugno 2024

dei manager di Gucci e alla LGI e all'interrogazione 31 agosto 2018 n. 128.18 "Argo-Gucci: la sfera privata in Ticino è uguale per tutti?".

In aggiunta, cogliamo l'occasione per ricordare che nel corso del 2020 il Tribunale federale ha rivisto i principi giurisprudenziali in quest'ambito, osservando che il centro di vita e degli interessi all'estero di una persona straniera non è più il criterio determinante su cui basarsi per un'eventuale situazione di decadenza e/o dimora fittizia.

Rilevante è che l'interessato abbia trascorso sei mesi consecutivi all'estero. La Massima istanza federale ha altresì precisato che brevi rientri a scopo di visita, turismo o affari in Svizzera non interrompono la decorrenza del termine di sei mesi⁴.

Infine, è opportuno sottolineare, come d'altronde già ripetutamente ribadito nelle risposte agli atti parlamentari sopracitati, che ogni qualvolta vi sono indizi di soggiorno fittizio, l'UM effettua i controlli che ritiene necessari e proporzionali alla fattispecie concreta.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Christian Vitta

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)

⁴ STF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3; 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2.